



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI DA BORDO DELLE NAVI MERCANTILI IN SOSTA NEL PORTO DI TARANTO ED IN RADA

(ARTT. 164 E SEGG. DEL D.LGS. 50/2016 E SMI)

CIG: 757434533A

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 76/18 del 18.7.2018 questa Amministrazione ha decretato di avviare la procedura finalizzata all’affidamento in concessione del servizio ritiro, trasporto, trattamento e smaltimento e/o recupero dei rifiuti - di cui alle tabelle 1 e 2 riportate nell’art. 3 del CSDP - da bordo delle navi mercantili in sosta nel porto di Taranto ed in rada.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016 (di seguito anche “Codice”).

Il luogo di svolgimento del servizio è il porto di Taranto (codice NUTS ITF43).

CIG: 757434533A.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è G. Lecce.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del Codice, comprensivo dei documenti Relazione tecnico-illustrativa, Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e Schema di contratto di concessione;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara e modelli allegati.

La documentazione di gara è disponibile sulla pagina internet <http://www.port.taranto.it/index.php/it/bandi-di-gara-e-contratti>.

La documentazione di gara è disponibile anche presso gli uffici del RUP; il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potranno prenderne visione previo concordamento dell’appuntamento (tel. +39 0994711611, e-mail sicurezza@port.taranto.it).

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo gare@port.taranto.it/protocollo.autportta@postecert.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, co. 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione - in forma anonima - all’indirizzo internet <http://www.port.taranto.it/index.php/it/bandi-di-gara-e-contratti>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell’art. 76, co. 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, co. 5 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Amministrazione aggiudicatrice e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC dell’Amministrazione aggiudicatrice e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione aggiudicatrice; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO

3.1 Descrizione del servizio

Il servizio consiste nelle attività di ritiro, trasporto, trattamento e smaltimento e/o recupero dei rifiuti - di cui alle tabelle 1 e 2 riportate nell'art. 3 del CSDP - da bordo delle navi mercantili in sosta nel porto di Taranto alla fonda e/o in banchina, entro o fuori la Rada del Mar Grande.

n.	descrizione attività	CPV
1	servizi di raccolta di rifiuti	90.51.10.00-2
2	trattamento e smaltimento dei rifiuti	90.51.00.00-5
3	trasporto di rifiuti	90.51.20.00-9

3.2 Importo del servizio

L'Amministrazione, ai fini dell'inquadramento del valore del contratto di concessione ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 50/2016, ha stimato l'importo presunto del servizio in **€ 8.506.292,43**.

Detto importo è stato quantificato, al fine di inquadrare giuridicamente la procedura di gara, sulla base del fatturato per i servizi prestati dal concessionario uscente conseguito per un anno e moltiplicato per anni sei.

Il concessionario è tenuto a corrispondere all'Autorità di Sistema Portuale, per l'espletamento del servizio, un canone di concessione annuo pari al 3% del fatturato annuale, nella misura minima di **€ 12.000,00/anno**.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di **anni 6** (sei) decorrenti dalla data di consegna del servizio (sottoscrizione del Processo verbale).

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura di gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti nel presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice (consorzi di cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato**

di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione di tali prescrizioni, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di detto divieto si applica l'art. 353 del cod. pen..

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, co. 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere compatibile con quella del vincolo concessorio (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, co. 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, co. 6 del R.D. 267/1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter del D.lgs. 165/2001.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17.02.2016.

Ai sensi dell'art. 59, co. 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità professionale

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Iscrizione, ai sensi dell'art. 212 del D.lgs. 152/2006, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nelle categorie e per le classi di seguito riportate o superiori:

- ✓ Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati) – Classe E (popolazione fra 5.000 e 20.000 abitanti)
- ✓ Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) – Classe F (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate)
- ✓ Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) – Classe F (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3000 tonnellate)

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, l'Amministrazione aggiudicatrice acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non richiesti.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione aziendale della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività: "raccolta e trasporto dei rifiuti".

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento CE n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 87, co. 1 del Codice, l'Amministrazione aggiudicatrice accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

b) Possesso di una valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015 o al sistema EMAS, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: "raccolta e trasporto dei rifiuti".

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento CE, n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 87, co. 2 del Codice, l'Amministrazione aggiudicatrice accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

c) Esecuzione negli ultimi tre anni a far data dalla pubblicazione del bando in GUUE di servizi analoghi a quello oggetto di gara (raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di cui alle tabelle 1 e 2 riportate nell'art. 3 del CSDP).

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, lett. ii) del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante richiesta d'ufficio - in originale o copia conforme - dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante trasmissione - in originale o copia autentica - dei certificati rilasciati dal committente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

d) Attrezzature tecniche (mezzi nautici e terrestri, impianti) di cui all'art. 4 del CSDP, secondo le caratteristiche minime qui di seguito specificate.

- I. proprietà/possesso/disponibilità dei **mezzi nautici** di cui alle lett. a) e b) dell'art. 4 cit.;
- II. proprietà dei **mezzi terrestri** di cui alle lett. c), d), e), f) dell'art. 4 cit.;
- III. disponibilità di **impianti di smaltimento/recupero** dei rifiuti autorizzati (alla data di scadenza per la presentazione delle offerte), abilitati e qualificati per ogni tipologia di rifiuto indicata nello stesso art. 4 cit..

La comprova dei requisiti è fornita come segue:

- I. per i mezzi nautici, il concorrente dovrà fornire specifici elementi di identificazione in sede di autodichiarazione e dovrà dimostrarne la proprietà/possesso/disponibilità (alla data di scadenza per la presentazione delle offerte) mediante allegazione, in copia conforme, dei titoli giustificativi;
- II. per i mezzi terrestri, il concorrente dovrà fornire specifici elementi di identificazione in sede di autodichiarazione e farà fede quanto indicato nel certificato di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
- III. per gli impianti di smaltimento/recupero, il concorrente dovrà produrre:
 - copia conforme delle relative autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti.
 - originale o copia conforme delle dichiarazioni di impegno da parte dei legali Rappresentanti degli stessi impianti autorizzati all'accettazione delle tipologie di rifiuti indicati nelle tabelle 1 e 2 dell'art. 3 del CSDP (con indicazione dei relativi codici CER), per i quantitativi ivi indicati, per tutta la durata del rapporto concessorio.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e), f) e g) del Codice (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE) devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, co. 8 del Codice.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto **7.1, lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo gestori ambientali di cui al punto **7.1, lett. b)** deve essere posseduto da tutti gli operatori economici componenti un RTI, Consorzio ordinario, GEIE o rete d'Impresa ed è suscettibile di cumulo tra gli stessi OO.EE. che potranno, al fine di soddisfare il possesso dello stesso requisito, procedere a cumulare le proprie classi di iscrizione all'Albo (cfr. Delibera ANAC n. 498 del 10.5.2017). La capogruppo deve- comunque - possedere il requisito in misura maggioritaria.

I requisiti di cui ai punti **7.3. lett. a) e b)** devono essere posseduti da tutti i singoli OO.EE. componenti un RTI, consorzio ordinario, GEIE o rete d'impresa.

I requisiti di cui al punto **7.3. lett. c)** devono essere posseduti nel suo complesso dal concorrente con identità plurisoggettiva, ma in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito di cui al punto **7.3. lett. d)** devono essere posseduti nel suo complesso dal concorrente con identità plurisoggettiva.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto **7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo gestori ambientali di cui al punto **7.1, lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 e dell'art. 172, co. 2 del Codice e con le modalità di cui all'art. 89 del Codice stesso, l'operatore economico - singolo o associato ai sensi dell'art. 45 dello stesso Codice - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, co. 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai punti 6 e 7.1 del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 89, co. 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, *a pena di nullità*, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, co. 7 del Codice, *a pena di esclusione*, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, co. 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, co. 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti requisiti, l'Amministrazione aggiudicatrice impone, ai sensi dell'art. 89, co. 3 del Codice, al concorrente, di sostituire la propria ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta; il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento, nuove dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti prescritti dalla legge di gara, nuovo DGUE e nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l'Amministrazione aggiudicatrice procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti al termine di scadenza per la presentazione delle offerte e comprovabili con documenti in data certa, anteriore al medesimo termine.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto di concessione, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 e dall'art. 174 del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è *vietato*.

Il concorrente è obbligato ad indicare nell'offerta una terna di subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, *il divieto di subappalto*, l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È ammessa l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. In tal caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e ed autodichiararne il possesso in sede di gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari ad **€ 170.125,85** (2% dell'importo del servizio da assentire in concessione), salvo quanto previsto all'art. 93, co. 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, co. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'art. 93, co. 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime.

Ai sensi dell'art. 93, co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione della concessione, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi del capo IV del D.lgs. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, co. 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, co. 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, co. 1 del D.lgs. 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso l'istituto tesoriere dell'Ente (Banca Popolare Pugliese, con sede in Taranto alla v. Dante ang. v. Zara);
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, co. 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui al D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19.01.2018.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (beneficiario);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara, ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con il D.M. n. 31 cit.;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) contenere l'impegno del garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, purché tale richiesta pervenga al garante medesimo entro il termine di efficacia della garanzia.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 82/2005, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, co. 1, D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale da notaio o da pubblico ufficiale (art. 22, co. 2 del D.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta (senza soluzione di continuità).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, co. 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni, il concorrente segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000 di cui all'art. 93, co. 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e), f), g) del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le ulteriori riduzioni previste dall'art. 93, co. 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate.

Non è sanabile – e costituisce, quindi, causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non obbligatorio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, *a pena di esclusione*, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21.12.2016, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta di pagamento ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, l'Amministrazione aggiudicatrice accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato al sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato *già* effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione aggiudicatrice *esclude* il concorrente dalla procedura di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, *a pena di esclusione*, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere espresso all'indirizzo postale: casella postale aperta – Taranto Succursale 2 – 74100 Taranto; oppure può essere consegnato a mano direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente, presso la sede sita al Molo San Cataldo del Porto mercantile – 74123 Taranto.

La consegna a mano è ammessa tutti i giorni feriali, escluso i prefestivi ed il sabato. L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle 16:30; giovedì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30; fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione.

Il plico deve pervenire entro le **ore 13:00 del giorno 17/09/2018** esclusivamente all'indirizzo sopra indicato.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica

recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste interne.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale/P. IVA, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura "**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI DA BORDO DELLE NAVI MERCANTILI IN SOSTA NEL PORTO DI TARANTO ED IN RADA (CIG: 757434533A). Termine ricezione offerte 17/09/2018- Non aprire**".

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della concessione e la dicitura, rispettivamente:

- "A - Documentazione amministrativa"
- "B - Offerta tecnica"
- "C - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, *sono cause di esclusione* dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'UE, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (in quest'ultimo caso andrà trasmessa la relativa procura, in originale o copia autentica)

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet dell'Amministrazione aggiudicatrice. Si precisa che l'utilizzo dei modelli predisposti dall'Amministrazione non è imposto a pena di esclusione, a condizione che siano ugualmente prodotte *tutte* le dichiarazioni ed i contenuti dei modelli predisposti, nei termini indicati dal presente disciplinare.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, co. 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, co. 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, co. 4 del Codice, per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, co. 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice equivarrà ad atto di rinuncia de facto del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale e formale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti (requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta).

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore, indicazione terna subappaltatori) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio di cui all'art. 48, co. 4 del Codice) sono sanabili;
- l'omessa dichiarazione della terna o l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre è sanabile.

Ai fini della sanatoria, l'Amministrazione aggiudicatrice assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione aggiudicatrice può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione aggiudicatrice procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, co. 9 del Codice è facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE in formato elettronico, compilato secondo le modalità di seguito indicate al punto 15.2 su supporto informatico, nonché la documentazione a corredo.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello allegato n. 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma - singola o associata - con la quale l'O.E. partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede legale) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente può scaricare (in formato.doc) il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016, unitamente alla documentazione di gara, al link <http://albopretorio.port.taranto.it/>, nella sezione "Atti in corso di pubblicazione". Il DGUE messo a disposizione è precompilato nella parte I "Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore" e va completato nelle restanti parti a cura del concorrente.

In alternativa, il DGUE è disponibile all'indirizzo <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>; in questo caso, l'operatore partecipante dovrà scaricare il file in formato .doc e compilarlo in tutte le sezioni di pertinenza, ivi inclusa la parte I "Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore".

In entrambi i casi, il DGUE – firmato digitalmente e compilato secondo le modalità di seguito indicate – va trasmesso esclusivamente in formato elettronico, su supporto informatico (CD-rom o supporto USB).

Ai sensi dell'art. 85, co. 4 del Codice, il DGUE può essere riutilizzato per successive procedure di affidamento, a condizione che gli operatori economici confermino la perdurante validità delle precedenti attestazioni. In questo caso l'operatore economico include l'indicazione del nuovo CIG.

Parte I – Informazioni sulla procedura di gara e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

In caso di mancato utilizzo del DGUE messo a disposizione dall'AdSP MI, l'operatore partecipante deve provvedere alla compilazione di questa parte dello stesso Documento Unico di Gara, indicando tutte le informazioni richieste.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, co. 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l'Amministrazione aggiudicatrice, a mettere a disposizione, per tutta la durata del servizio, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (contenuta nelle dichiarazioni integrative di cui al successivo punto 15.3.1);
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, co. 7 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata, e che della stessa impresa ausiliaria non si avvale più di un concorrente (contenuta nelle dichiarazioni integrative di cui al successivo punto 15.3.1);
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, co. 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull'importo del contratto, nonché, ai sensi dell'art. 105, co. 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti, pena l'impossibilità di ricorrere all'istituto del subappalto.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 105, co. 4, lett. a) del Codice, sottoscritta dal subappaltatore, con la quale quest'ultimo attesta di non partecipare alla gara in proprio né in raggruppamento temporaneo o consorzio (contenuta nelle dichiarazioni integrative di cui al successivo punto 15.3.1);
- 3) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A (rispettivamente nn. 1 e 2) per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui par. 7.1, lett. a) e b) del presente disciplinare;
- b) la sezione C (rispettivamente nn. 1b) e 9) per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3, lett. c) e d) del presente disciplinare; (i mezzi sia nautici che terrestri dovranno essere specificatamente identificati)
- c) la sezione D per dichiarare il possesso dei requisiti relativi ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3, lett. a) e b) del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, co. 1, lett. b-bis) e co. 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del Codice;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione aggiudicatrice con decreto presidenziale n. 09/12, in data 2.2.2012, reperibile mediante accesso al link <http://www.port.taranto.it/index.php/it/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, co. 2 e 53, co. 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. indica i propri dati, l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5 del Codice;
8. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Amministrazione aggiudicatrice a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Amministrazione aggiudicatrice a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, co. 5, lett. a) del Codice. In ogni caso il Responsabile del Procedimento valuterà, sulla base delle proprie conoscenze tecniche, se l'offerta contiene segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Codice. Qualora il concorrente non dia alcuna comunicazione a riguardo, la Stazione appaltante valuterà *ictu oculi* se concedere l'eventuale accesso agli atti;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo D.lgs.;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 267/1942

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente e dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186- bis, co. 6 del R.D. 267/1942;
11. dichiara di assumere in capo alla propria organizzazione aziendale il "rischio operativo" definito alla lett. zz), co. 1 dell'art. 3 del D.lgs. 50/2016 e dalla direttiva 2014/23/UE e che, pertanto, anche in condizioni operative normali,

a causa delle fluttuazioni del mercato, non gli è garantito il recupero degli investimenti effettuati né dei costi sostenuti per la gestione del servizio oggetto della concessione;

12. dichiara di aver previamente elaborato, al fine di una corretta allocazione di tale rischio, un piano di sviluppo economico e finanziario della concessione che possa garantire l'equilibrio di cui all'art. 3, co. 1, lett. ff) del D.lgs. 50/2016 e la redditività della concessione;

13. dichiara di adempiere gli obblighi e di osservare gli impegni di cui all'art. 6 del CSDP;

14. si impegna a produrre tutta la documentazione necessaria a dimostrare l'idoneità del soggetto incaricato dello smaltimento/recupero nel caso in cui dovessero essere gestiti rifiuti diversi da quelli elencati alle lettere a-h dell'art. 4 del CSA;

Per gli operatori economici ausiliari

15. si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui il concorrente medesimo è carente;

15-bis. attesta - ai sensi dell'art. 89, co. 7 del Codice - di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata, e che della stessa impresa ausiliaria non si avvale più di un concorrente;

Per gli operatori economici subappaltatori

15-ter. attesta - ai sensi dell'art. 105, co. 4, lett. a) del Codice - di non partecipare alla gara in proprio né in raggruppamento temporaneo o consorzio;

16. ai sensi della normativa vigente, si obbliga a conferire i rifiuti solidi urbani presso un centro autorizzato di smaltimento e/o recupero per i rifiuti solidi urbani che deve essere dislocato all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza della provincia di Taranto e dovrà acquisire la disponibilità allo smaltimento per tutta la durata dell'appalto e per le quantità ritirate dal concessionario.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti, nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione, conformemente al modello n. 1 predisposto dall'Amministrazione aggiudicatrice e allegato al presente disciplinare.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, co. 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016 del 17.02.2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, *anche* il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto *anche* il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
2. garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, co. 8 del Codice; *Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, co. 7 del Codice*
3. copia conforme della/e certificazione/i di cui all'art. 93, co. 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
4. ricevuta di pagamento del contributo gara versato a favore dell'ANAC;
5. dichiarazioni di impegno da parte dei legali Rappresentanti degli impianti autorizzati all'accettazione delle tipologie di rifiuti indicati nelle tabelle 1 e 2 dell'art. 3 del CSDP (con indicazione dei relativi codici CER), per i quantitativi ivi indicati, per tutta la durata del rapporto concessorio.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1, al quale si rimanda.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. indicazione, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, conformemente all'allegato modello predisposto dall'Amministrazione aggiudicatrice.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione metodologica;
- b) relazione tecnico-organizzativa.

La **relazione metodologica** illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella successiva tabella di cui al punto 18.1, le modalità di esecuzione del servizio proposte dal concorrente. Essa dovrà essere costituita da non più di 5 cartelle di formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 punti.

La **relazione tecnico-organizzativa** illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella successiva tabella di cui al punto 18.1, l'organizzazione di cui l'impresa vorrà dotarsi o che l'impresa intende utilizzare nello svolgimento del servizio oggetto della presente procedura. Essa dovrà essere costituita da non più di 5 cartelle di formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 punti.

Si precisa che le eventuali cartelle in eccedenza non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

Ambedue le relazioni tecniche dovranno essere dotate di un proprio indice e di una scheda riassuntiva finale riferita ai criteri di valutazione.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello "offerta" predisposto dall'Amministrazione aggiudicatrice ed allegato al presente disciplinare di gara.

Essa conterrà i seguenti elementi:

- a) indicazione del ribasso percentuale sulle tariffe poste a base di gara di cui all'art. 11 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio in concessione è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	max 70
Offerta economica	max 30
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q)

Criteri di valutazione	Punti max	Sub-criteri di valutazione	Punti D max	Punti Q max
Modalità di esecuzione del servizio	50	1. modifiche all'attuale organizzazione in merito all'acquisizione delle informazioni relative alle navi presenti in porto ed ai relativi quantitativi di rifiuti presenti a bordo, l'elaborazione e la pianificazione del servizio, la comunicazione con le navi e con le Pubbliche Amministrazioni in merito alle attività programmate (creazione di siti internet, comunicazione via fax e/o mail etc.);	20	
		2. gestione e trasmissione all'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio di Taranto dei dati relativi al servizio (ad esempio creazione software/cloud dei dati, aggregazione di dati omogenei, creazione di data base, etc.);	20	
		3. altri elementi qualificanti dell'organizzazione del servizio proposto quali anche quelli finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale del servizio in conformità al sistema di gestione ambientale certificato, ai sensi della ISO 14001:2015, adottato dall'Ente.	10	
Organizzazione tecnica	20	1. informazioni generali, organizzazione dell'impresa con indicazione delle risorse umane ed infrastrutturali di cui dispone;	10	
		2. disponibilità di strumenti, mezzi ed attrezzature oltre a quelle previste quali minime dall'art. 4 del CSDP;	5	
		3. processi, risorse, strumentazioni, tecnologie e elementi innovativi dell'organizzazione del servizio.	5	
ribasso percentuale	30			30
Totale	100			

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

[In caso di criteri qualitativi] A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie di cui al par. V, lett. b) delle linee guida dell'ANAC n. 2/2016.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di interpolazione non lineare, come successivamente indicato.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Relativamente all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione non lineare:

$$C_i = (R_a/R_{max})^\alpha$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente;

α = coefficiente pari ad 1,5

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n. 1 Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....
 P_n = peso criterio di valutazione n .

N.B.: Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun sub-elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Il coefficiente risultante dalla media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, verrà quindi moltiplicato per il peso del criterio di valutazione.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. L'Amministrazione aggiudicatrice procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica di gara avrà luogo il **giorno 19/09/2018** a partire dalle **ore 10:30** presso la sede dell'ente sita al porto mercantile di Taranto- molo S. Cataldo; potranno parteciparvi i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 giorni prima della data fissata.

Del pari, le convocazioni delle successive sedute pubbliche saranno inviate ai concorrenti, stesso mezzo, con almeno 3 giorni prima della data fissata.

Un seggio di gara costituito ad hoc, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente lo stesso seggio di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

L'Amministrazione aggiudicatrice, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, provvede alla conservazione dei plichi in apposito armadio di sicurezza situato presso gli Uffici della Sezione gare e Contratti dell'Ente, la cui chiave

resta nella esclusiva disponibilità dei dipendenti della stessa Sezione, nonché del RUP, ed a curare il trasferimento degli stessi plichi dal RUP al seggio di gara e, successivamente, alla commissione giudicatrice, ponendo in essere le opportune cautele ed accortezze.

Ai sensi dell'art. 85, co. 5, primo periodo, del Codice, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, co. 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile da ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 cit..

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice ex art. 77 del Codice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, co. 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all'Amministrazione aggiudicatrice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

L'Amministrazione aggiudicatrice pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, co. 1 del Codice.

Nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'*Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici* - ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 77, 78, co. 1 e 216, co. 12 del D.lgs. 50/2016, nonché conformemente a quanto previsto al par. I.I delle linee guida ANAC n. 5 di attuazione del D.lgs. 50/2016, recanti "*criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*" approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 4 del 10.01.2018 - la commissione giudicatrice sarà composta da 3 componenti individuati come segue:

- a) la funzione di presidente sarà svolta da un dirigente dell'Amministrazione o, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stessa Amministrazione incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente;
- b) i commissari diversi dal presidente saranno individuati tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici o professori universitari di ruolo esperti nel settore, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati forniti dagli Enti/facoltà di appartenenza.

È consentita la nomina del RUP in seno alla stessa commissione.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando, altresì, atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

L'Amministrazione aggiudicatrice procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato al primo posto della graduatoria di gara il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, co. 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP (se non è parte della stessa commissione), che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà alle comunicazioni da rendersi ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero per l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte pari, parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, co. 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, co. 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 59, co. 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo

23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara, ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, co. 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, co. 5 del Codice, sull'offerente cui l'Amministrazione aggiudicatrice ha deciso di aggiudicare la concessione. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. Nei casi in cui a tale verifica ostino motivi/difficoltà di ordine tecnico, si potrà ricorrere alla verifica cartacea, al fine di garantire celerità ed efficacia del procedimento di gara.

L'Amministrazione aggiudicatrice, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, co. 5 e 33, co. 1 del Codice, aggiudica il servizio.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione aggiudicatrice procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini e con le modalità di comprova sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, essa verrà assentita, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto di concessione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ai sensi del vigente Codice delle leggi antimafia (D.lgs. 159/2011).

Qualora l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, l'Amministrazione aggiudicatrice consulterà comunque la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, co. 52 della L. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.lgs. 159/2011).

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; gli altri concorrenti, verranno tempestivamente autorizzati allo svincolo, comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l'Amministrazione aggiudicatrice procede alla stipula del contratto di concessione anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto medesimo, laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, co. 4, D.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro il termine ordinario di 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione dell'atto di concessione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva che si stima preventivamente in € 850.629,24 (pari al 10% dell'importo del servizio). L'operatore economico concessionario dovrà, inoltre, per tutta la durata della concessione, munirsi di una polizza assicurativa R.C. con adeguata copertura contro danni a persone e cose, ivi inclusi anche eventuali inquinamenti delle acque portuali, derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata. Il massimale della polizza non dovrà comunque essere inferiore a € 1.600.000,00.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Nei casi di cui all'art. 110, co. 1 del Codice, l'Amministrazione aggiudicatrice interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicità legale del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, co. 11 del Codice e del D.M. 2.12.2016 (G.U. 25.01.2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Amministrazione aggiudicatrice entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione, stimato dall'Amministrazione sulla base delle spese sostenute per precedenti analoghe procedure, è pari a € 6.500,00 L'Amministrazione aggiudicatrice comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto di concessione.

Ai sensi dell'art. 105, co. 2 del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione di servizi, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all'art. 105, co. 3, lett. c-bis) del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Non previste.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Controversie derivanti dall'esecuzione del contratto deferite al giudice ordinario: foro erariale competente ex art. 25 c.p.c.: Lecce; controversie in fase di gara deferite al TAR Lecce, nei termini di cui al vigente CPA (rito abbreviato).

Rimane espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Presidente
prof. avv. Sergio PRETE (*)

all.ti:

- i. mod. 1*
- ii. mod. offerta*
- iii. DGUE*

(*) Originale firmato e custodito agli atti di quest'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"